

sin qui esponendo nelle varie parti della presente sentenza.

Resta da osservare ^{soltanto} che tali elementi di prova trovano ulteriore conferma nel crollo dell'alibi dedotto in istruttoria dalla difesa del Buffa (v. n. 39, I) e dalla medesima riproposto nel dibattimento (U, 117).

Gaglio Rosa e Di Piazza Rosaria hanno confermato la deposizione scritta senza ^{poter} dire se il 1° maggio 1947 lo imputato fosse stato o non a casa costretto da un'alta febbre malarica; e la Di Piazza ha soggiunto genericamente che la sera del 22 giugno 1947 Buffa Antonino lo aveva ceduto la sedia per assistere allo spettacolo cinematografico data nella piazza di Montelepre (V/6, 774); ma non ha indicato l'ora, nè ha saputo dire di qual festa si trattasse, il che rende la testimonianza inattendibile, tanto più che l'imputato non ha mai fatto menzione di tale circostanza.

L'alibi adunque non regge e la falsità del testimoniale si evidenzia ancor più attraverso la deposizione di Pallazolo Rosaria secondo cui affetto da malaria sarebbe stato Buffa Vincenzo, non già il fratello Antonino (V/6, 745).

5. Le considerazioni che precedono e gli elementi esposti in ordine a Musso Giacchino nelle altre parti di questa sentenza offrono la prova granitica e sicura della sua partecipazione ai fatti di Portella della Ginestra e alla rappresaglia di S. Giuseppe Jato.

I primi giudici notarono esattamente che la dichiarazione resa dal Musso ai carabinieri è una delle più am-

431

pie, più circostanziate e precise; e a tale rilievo può aggiungersi che, tolti gli elementi strettamente difensivi, risulta ispirata nel complesso ad un sentimento di sincerità. Essa vale a dare la misura della memoria e del grado di intelligenza del Musso, notevoli rispetto alla sua età minore degli anni 18, ed anche della semplicità che lo caratterizza, la quale si esprime nel contegno istruttorio per rinnegare progressivamente la verità. Solo nel dibattimento egli si allinea completamente al coro degli altri "picciotti".

Per concludere giova infine ricordare che l'alibi dedotto dal suo difensore con l'istanza 3 dicembre 1947 si palesò un mero espediente difensivo senza risultato.

6. Cristiano Giuseppe è legato ai fatti di Portella della Ginestra dalle chiamate di correo fatte da Buffa Antonino, Musso Gioacchino e Pisciotta Vincenzo, che lo conoscevano, e dalla sua confessione stragiudiziale, (v. n.32, III) che la ritrattazione successiva non vale assolutamente a smentire.

Senza ripetere quanto si è venuto man mano esponendo sulla condotta processuale del Cristiano e sulle ragioni che la ritrattazione rendono inattendibile, sarà sufficiente sottolineare la falsità dell'alibi offerto nella fase istruttoria per sostenerla (v. n.40, III), alibi che giustamente dalla Sezione Istruttoria è stato disatteso e che lo stesso imputato non ha riproposto più.

7. Benchè Sapienza Giuseppe di Francesco, inteso "Sambineddu" si sia protestato innocente fin dal suo primo interrogatorio giudiziale, tuttavia le risultanze

processuali non consentono alcun dubbio sulla sua partecipazione all'eccidio di Fortella della Ginestra.

Riasumendo quanto in precedenza al riguardo si è avuto occasione di esporre, la Corte osserva:

- che il nome del Sapienza fu fatto per la prima volta dai fratelli Piamello che lo indicarono per "bambinello", specificando che frequentava abitualmente la zona di Calcerano perchè la famiglia vi conduceva un terreno in affitto (v. n.59, A); l'identificazione che il M.lio Calcedra ne fece risulta, pertanto, esatta e la circostanza che l'imputato, secondo questi ha detto, venisse dai suoi amici chiamati "scarpe sciolte" non toglie che egli fosse generalmente conosciuto anche quale figlio di "Ciccio bambinelli", come è stato chiarito dallo zio Di Noto Antonino (V/C, 777);
- che fu notato tra i presenti all'adunata di Cippi da Tinornia Francesco, il quale nella sua confessione stragiudiziale l'indicò col cognome, nome, paternità e soprannome ed in quella giudiziale lo chiamò più familiarmente "Peppino Sapienza, figlio di Ciccio u bambineddu" (C, 94); e la chiamata di correo trova riscontro nelle dichiarazioni stragiudiziali di Mazzola Vito (v. n.41, II, A, e ed f);
- che tratto in arresto, il Sapienza confessò verbalmente ai carabinieri la sua partecipazione al delitto (v. n.59, C);
- che, nelle circostanze già note, la sua compartecipazione criminosa fu denunciata apertamente da Terranova "Caccova", da Mannino Frank e da l'isciotta Gaspare (v. n.51, B) e la verità dell'accusa si manifesta attraverso

453

i vari riscontri nei quali trova conferma.

Inoltre l'alibi dedotto nella fase istruttoria (v. n. 40 bis, I) e riproposto nel dibattimento si è raccolto in un vano tentativo di mistificazione della verità; i testi escusati, Sapienza Giuseppe e Di Noto Antonino, non hanno potuto dire di più che già non risultasse dalle deposizioni scritte; non hanno potuto affermare che il 1° maggio il Sapienza si trovasse col gregge in contrada "Suvarelli, poichè in realtà il 30 aprile egli lo pascolava a Cippi insieme col "Moversino", unitamente al quale, ad un certo momento, lasciati gli animali alla custodia di un fratello, si portò là dove aveva luogo la adunata e non è dubbio che l'indomani abbia sparato anche lui dall' "Pizzuta", sulla folla, nel piano della Cinesera.

8. Con esposto 15 marzo 1956 diretto a questa Corte Di Lorenzo Giuseppe, inteso "Foppe di Flavia", riportandosi alla sua ritrattazione ed ai motivi che l'avrebbero determinata, ha sostenuto di non aver partecipato nè alla riunione di "Belvedere o Testa di Corsa", nè all'azione contro la sede della sezione del partito comunista di Carini; ma l'assunto è privo di fondamento.

Gregario della banda Giuliano al tempo dei fatti dell'E.V.I.S. ed arrestato a cagione di essi, rimase nel sodalizio criminoso anche dopo la sua escarcerazione avvenuta il 18 febbraio 1947; come in precedenza aveva partecipato alla rapina ed al sequestro di persona a scopo di estorsione in danno del suo cugino Di Lorenzo Giuseppe (v. n.5, b) così, non appena fu liberato dal carcere, riprese la stessa attività, e per ordine del Giuliano, custodi a "Villa Carolina" il sequestrato Spatafora Giuseppe.

434

per le cui sequestro era avvenuto il 28 marzo 1947.

Per le propalazioni stragiudiziali di Russo Angelo (v. n.41, I) e di Mazzola Vito, che lo menzionò fra i benefici intervenuti alla riunione di Lizzo Sarnano, (v. n.41, II, A, b) fu indiziato di correttezza nell'eccidio di Portella della Ginestra, ma, abile nel simulare e nel mentire, addusse un alibi falso (v. n.27 e n.28, II) che, se non fu la causa determinante del suo proscioglimento istruttorio, influì certo indirettamente sulla valutazione negativa delle menzionate propalazioni che né il Russo, né il Mazzola confermarono giudizialmente. Ma il mendacio affiorò quando si apprese che egli aveva partecipato alle nozze Sciortino - Giuliano, celebrate il 24 aprile 1947, e fu chiaro che in quel periodo non si era allontanato affatto da Montelepre ed ora del tutto falso che si fosse trovato in Toscana.

Oreno, confessando il reato minore dell'intento di scagionarsi, dall'addebito maggiore che gli veniva mosso, il Di Lorenzo agì con evidente malizia per uscire nel modo migliore dalla situazione in cui era pervenuto a trovarsi; ma ciò non toglie che la sua confessione sia sincera e rispecchi la verità anche nelle chiamate di corredo. Lo ripeté al Giudice istruttore con la piena consapevolezza di poterla liberamente modificare o smentire; e sulla genesi, come sul valore della postuma ritrattazione si è detto già abbastanza perchè occorra dire di più. L'atteggiamento processuale del Di Lorenzo è sintomatico ed eloquente ed il progressivo apporto dato alla tesi della violenza usata dai verbalizzanti per estorcere le confessioni non può essere trascurato nella valuta-

435

zione della sua personalità: fu lui a dare per la prima volta, nel dibattimento, dopo la lettura del memoriale del Giuliano, un nome ed un volto al fantomatico soviziatore (v. n. 48, B, I) ed a lui fece eco il coro degli altri.

I primi giudici hanno dato evidenza ai riscontri processuali che conferiscono alla sua confessione certezza di verità (v. sentenza fol. 637 - 33); e per completare può aggiungersi che il mendacio della ritrattazione trova riscontro nella falsità dell'alibi addotto per sostenerla. Nel ritrattare, il M. Lorenzo addusse che durante il mese di giugno 1927, a causa dell'ulcera allo stomaco che lo affliggeva, non si era mai mosso da casa; ma nel dibattimento, dimentico dell'assunto istruttorio, si smentì e disse che la sera del 30 giugno era rimasto a Monteleone a godersi la festa (R, 41).

9. Essenzialmente diversa è la posizione, processuale di Lo Cullo Pietro. Della sua presenza a Cippi il 30 aprile ha parlato Terranova Antonino di Salvatore (v. n. 40 bis, III) che però con lui non aveva domestichezza; e la chiamata di correo incita in tale indicazione costituisce una prova notevole della partecipazione del Lo Cullo all'occidio di Fortella della Cinestra, sia per quanto si è già detto sul valore della presenza all'adunata di Cippi, sia per la veridicità che alla confessione del Terranova in linea generale deve attribuirsi, data la precisione dei suoi riscontri nel processo.

E potrebbe anche aggiungersi che la chiamata in correità ben si armonizza con la condizione familiare e sociale del Lo Cullo, cugino materno dei banditi Giusep

436

pe Salvatore e Vincenzo Passatempo, fratello di Lo Cullo Maria fidanzata di Pisciotta Gampare, intimo amico e vicino di casa di Sapienza Giuseppe di Tommaso; ma, di fronte all'alibi dallo stesso addotto e provato, vien fatto di pensare che proprio questa situazione e la presunzione che ne scaturisce potrebbe aver facilitato un'errore di identificazione da parte del Terranova.

Invero risulta per la deposizione scritta ed orale del teste Palermo Giuseppe (V/6, 775), allora "marca tempo" della Cooperativa Murifabbri, che all'epoca dei fatti il Lo Cullo lavorava alla costruzione della strada di Crisi in località "Cambuca", distante da Montelepre circa tre ore di cammino; che tutti gli operai, compreso il Lo Cullo, pernottavano sul posto e facevano ritorno in paese soltanto il sabato pomeriggio; che il 1° maggio 1947 Lo Cullo Pietro, al pari degli altri, non si era allontanato dal posto di lavoro; e l'affermazione del teste Palermo trova documentale riscontro nel libro paga della cooperativa.

I primi giudici hanno disatteso l'alibi osservando che, ove pure il 1° maggio gli operai a "Cambuca" non avessero lavorato a causa della ricorrenza festiva, il salario sarebbe stato loro parimenti corrisposto trattandosi di giornata festiva a quel tempo retribuita; e, per completare il rilievo questa Corte aggiunge che, nella evenienza che, malgrado la festività, avessero invece lavorato (poichè la presenza degli operai sul lavoro veniva giornalmente annotata su foglietti volanti che il Palermo consegnava la sera del sabato in Montelepre al ragioniere addetto alla contabilità ed il libro paga veniva aggior-

nato in tempo successivo) non sarebbe possibile escludere l'apprestamento di una prova documentale falsa per consentire al Lo Cullo di fondarvi occorrendo la sua difesa.

Ma tanto l'una quanto l'altra ipotesi sono mere congetture che, se privano la prova dell'alibi della necessaria certezza, per converso non consentono di considerarla manchevole del tutto; onde nel contrasto insuperabile tra gli elementi di accusa e di difesa, la Corte provvedendo sull'appello del P.M. e aderendo alla concordante richiesta del Proc.Gen. e della difesa, in riforma della impugnata sentenza, stima giusto assolvere il Lo Cullo per insufficienza di prove.

B) Eccezzuata questa soluzione dubitativa, può fin d'ora affermarsi che ogni altra posizione di alibi dedotta in giudizio si è dimostrata artificiosa ed infondata.

La Corte ritiene superfluo soffermarsi a considerare singolarmente la situazione processuale dei "picciotti" sopra indicati che hanno chiesto la conferma della sentenza; ma, per i riflessi che in generale la pronunzia spiega sulla prova a carico degli altri imputati, crede opportuno richiamarsi a quanto in relazione a ciascuno di essi ha avuto motivo di esporre in precedenza, esaminando gli sviluppi della istruttoria e del dibattimento, ed osservare che, nell'affermare la loro partecipazione ai fatti attribuiti, i primi giudici hanno compiuto una precisa, esauriente e corretta valutazione delle prove.

Riservando la dimostrazione della inconsistenza degli alibi offerti da Gaglio Francesco inteso "Reversino", da Crainella Antonino, dai fratelli Genevoso, da Badala-

menti Nunzio, da Terranova Antonino inteso "Cacanova", Manhino Frank, Pisciotta Francesco, da Pisciotta Vincenzo e da Sciortino Pasquale all'esame delle rispettive perizie di difesa, la Corte reputa utile intanto considerare il complesso alibi di Pisciotta Gaspare, sul quale questi pose la terza linea della sua difesa (v. n.51) per smantellare le chianate in corrotti che nei suoi confronti tutti i confitenti, da Galio "Soversino" a Mazzola Vito, avevano fatto e per sostenerne l'assurdità.

Gli elementi nei quali l'alibi stesso si articola sono stati compiutamente analizzati nella seconda parte di questa sentenza (v. n.51, C) e la conclusione che si trae dalla disamina è conforme alla opinione espressa dai primi giudici, i quali hanno ritenuto cotesto mezzo difensivo artificioso ed inidoneo alla dimostrazione della tesi cui era predisposto.

La valutazione critica delle risultanze testimoniali conduce a ritenere:

a) che al tempo in cui maturò il delitto di Portella della Ginestra Pisciotta Gaspare partecipava pur sempre attivamente alla vita della banda; dissimulava anche a sé stesso la natura della malattia attribuendola ad un processo tonsillare e, quando nella terza decade dello aprile 1947 il dott. Vasilò cantatamente accennò alla più grave realtà di quel male, egli lo interruppe per dire che un giorno o l'altro o una pallottola di fucile o la vittoria dei comunisti avrebbero finito per eliminarlo, o tuttavia mostrò di rimanere nella opinione che si trattasse di una malattia di gola;

b) che, secondo il dott. Vasilò, alla fine di aprile lo stadio della sua malattia non era tale da imporre la

degenza a letto; e che nè il 30 aprile, nè il 1° maggio 1947 egli fu a Monreale immobilizzato dalla evoluzione del processo tubercolare;

c) che la riacutizzazione del male, manifestatasi in lui nei giorni successivi con la impenenza rilevata dal prof. Fici il 4 maggio ben poteva dipendere da un enorme strapazzo cui il soggetto si fosse sottoposto; e ciò non è contraddetto dalle indagini peritali, le quali non hanno consentito di determinare obiettivamente quali fossero le condizioni e la possibilità del Pisciotta alla data del 1° maggio 1947.

L'affermazione del prof. Morelli (v. n.51, C, II c), secondo cui appariva impossibile che un malato di tubercolosi resistente ad ogni strapazzo, nel quale la malattia avesse avuto tali sintomi di acuzie da richiedere un intervento pneumotorico, potesse, specialmente nell'attuazione del pneumotorace, percorrere rapidamente chilometri e chilometri, non può spiegare alcuna rilevanza nella fattispecie essendo riferita ad uno stato del paziente posteriore al 1° maggio.

Se, d'altra parte, il rilievo fatto dallo stesso perito circa l'insorgenza della lobite non sembra alla Corte risolutivo.

Nonchè il prof. Morelli abbia tenuto presenti la diagnosi del prof. Fici e gli elementi emergenti dalla deposizione di lui, l'opinione da lui espressa resta nell'ambito di un astratto parere scientifico che prescinde dalla concreta sintomatologia presentata dal paziente. Questi era a letto in condizioni abbastanza gravi, aveva espettorato e tosse, e nulla esclude che l'espettorato fosse misto a sangue e emottico del tutto; il prof. Fi-

ci non lo ha dichiarato, ha lasciato in ombra questo punto, ed il prof. Morelli, affermando che la lobite non esplode improvvisamente, ma richiede almeno dieci giorni di maturazione per manifestarsi, ha dovuto aggiungere "a meno che non sia legata ad un fatto di emottisi" poiché in tal caso l'inizio è per lo più brusco, acuto, talvolta preceduto solo da padroni liovi.

Questa eventualità che alla luce della specifica appare più probabile e, comunque, non può essere esclusa, toglie pratica rilevanza al parere che la lobite nel periodo di maturazione avrebbe posto l'ammalato in condizioni tali da non poter sottostare a fatiche o strapazzi.

Ora è proprio cotesta ipotesi che manca di base nella fattispecie se lo stesso prof. Fici, sulla sintomatologia presentata dall'ammalato, ha convenuto che la riacutizzazione del processo tubercolare, poteva essere derivata da strapazzi, da emozioni, da affaticamenti soprattutto, vale a dire da una causa determinante immediata quale certamente fu la partecipazione ai fatti di Portella della Ginestra.

Quanto al delitto consumato a S. Giuseppe Jato, non è mai sorta discussione sulla possibilità fisica del Pisciotta di parteciparvi.

Ma a completare la prova dell'assurdo difensivo è nel processo un documento che vincola insieme il capo bandito ed il suo luogotenente al triste avvenimento di Portella della Ginestra: la fibbia d'oro che il primo donò al secondo con la incisione: "Ricordo di S.G. 1.5.1943" (v. n.50) per sottolineare l'anniversario della strage.

Nel medesimo giorno in cui a Portella della Ginestra si scopriva una lapide a ricordo del barbaro assassinio,

441

Salvatore Giuliano donava a Gaspare Pisciotta una fibbia d'oro, pegno di solidarietà e segno di comando nel sodalizio criminoso, a ricordo della comunione d'intenti e di speranze che li aveva uniti nella organizzazione e nella esecuzione di quel delitto.

Non è lecito più alcun dubbio sulla completa veridicità delle confessioni e dello chiamato di correo.

65. - Vanamente Gaglio Francesco inteso "Reversino" tenta di sottrarsi alla sua responsabilità: l'appello non è fondato.

La Corte, richiamandosi a quanto nel corso della precedente sentenza ha avuto occasione di esporre, nei riguardi di detto imputato, circa l'origine dell'accusa (v. n. 52), il valore della sua confessione stragiudiziale (v. n. 53), il suo atteggiamento nel processo (v. n. 55, I; e n. 43, B, I), osserva che, ai molteplici elementi di prova emersi contro di lui, il Gaglio non ha saputo opporre altro che un costante, sistematico mendacio volto ad occultare la verità.

A prescindere dalla concretezza dei suoi rapporti con la famiglia Giuliano, dalla incoerenza della ritrattazione e dal progressivo atteggiamento di difesa che danno alla sua confessione nucleare attendibilità la prova della partecipazione del "Reversino" al delitto di Portella della Ginestra si completa nelle chiamate in correità fatte anche giudizialmente da Pretti-Domenico, Sapienza Vincenzo, Sapienza Giuseppe di Tomaso, Russo Giacchino, Tinorvia Francesco, Tinorvia Giuseppe e solo nelle dichiarazioni stragiudiziali da Mazzola Vito, per tacere di Pisciotta Vincenzo il quale ha chiarito che la

indicazione risultante dalle sue dichiarazioni ai carabinieri era dovuta ad un errore, poichè egli non conosceva il "Reversino" e non era in grado di dire se lo avesse visto o meno (v. n.40, IV); chiamato di correo che nel loro insieme formano un complesso di elementi concordanti, univoci e decisivi.

Argomentando dal confronto di Sapienza Giuseppe di Tommaso col "Reversino" si è sostenuto che alla radice di cotesto chiamato in correità è un sentimento di vendetta alimentato dalle propalazioni di quest'ultimo, ma l'argomento è specioso.

Il Sapienza non si è abbandonato affatto ad una ritorsione: aveva confessato, si era mosso sulla via della verità, pensava ancora che fosse inutile tornare indietro, ed al "Reversino", che aveva fatto prima il suo nome ed ora falsamente si smentiva, disse con tale accento di sincerità "tu mi hai consumato e tu o'eri", che l'altro, momentaneamente vinto, concluse "pure io mi sono rovinato" (v. n.37, II), confessando implicitamente la sua presenza a Cippi ed a Portella, di tal che subito dopo (interrogatorio del 29 agosto) si vide costretto a mutare linea di difesa.

Questo è il significato ed il valore del confronto e, comunque, giova notare che tra gli imputati suddetti ve ne sono quattro oltre il Piscicchia, che il "Reversino" non ha chiamato in correità e non avevano motivo di risentimento verso di lui.

L'alibi poi non può essere atteso e rettamente i primigiudici l'hanno respinto. Basterebbe rilevare per coglierne la pretestuosità che, mentre l'imputato ha dedot-

4/3

to di essere rimasto a casa ed a letto il 1° maggio a causa della pleurite di cui soffriva, Lombardo Maria che tale denuncia ignorava o voleva giovargli, ha deposto invece che egli prima dell'arresto ed anche il 1° maggio era pieno di formicoli (V/5, 648 r); ma non va dimenticata l'ansiosa ricerca di testimoni falsi disposti a sostenere il suo assunto.

Ono è chiaro, sotto la pressione dell'ambiente, il dott. Salsedo è stato indotto ad esagerare l'entità dell'affezione pleurica riscontrata nel soggetto (v. n. 35, I). Risultando che la siero - diagnosi presso l'Istituto d'Igiene e Profilassi di Palermo fu eseguita il 19 maggio 1947 (Z/3, 320), risalendo indietro di un mese, la prima visita del dott. Salsedo può determinarsi intorno alla fine della seconda decade di aprile e certamente dovette dar luogo al riscontro di un fatto pleurico assai lieve, se il 24 aprile il Gaglio potè partecipare quale testimone alle nozze di Giuliano Marianna con Sciortino Pasquale e se nei giorni successivi fu in grado di riprendere - come è noto - la sua vita abituale conducendo il gregge al pascolo nelle contrade "Mandra di Mezzo", "Tirone" e "Cippi" dove si incontrava con Mazzola Vito.

Sebbene, per le condizioni di ambiente quali si erano determinate nella zona d'influenza del bandito Giuliano, a cagione del dominio da questi stabilito con la violenza e col terrore, non sia sempre agevole distinguere quando le prestazioni criminali compiute per invito di costui o di alcuno della sua banda siano volontarie, dolece, e quando siano invece coatte, imposte dalla paura irrecistibile di rappresaglie sanguinose, dalla necessi-

tà di salavare sé ed altri da un imminente pericolo di danno grave alla persona, si deve convenire che niuna difficoltà d'indagine si presenta per il "Roversino" che si "strofinava" con la famiglia Giuliano (v. n.59, A) ed aspirava a far parte della banda. Aspirazione tenace che risulta dalle dichiarazioni di Lombardo Maria, la quale ha deposto testualmente: "Il "roversino una volta venne da me per dirmi che voleva essere ammesso nella banda di mio figlio, io ne parlai a mio figlio il quale si rifiutò"; e che infine ebbe ragione del rifiuto poiché, dopo le nozze della sorella, il Giuliano lo accolse a Cippi e lo incaricò, al pari degli effettivi della banda, di procedere all'ingaggio dei "picciotti". L'impresa di Portella della Cinestra fu la prova del fuoco: interpellò Protti Benigno, procurò la presenza di Tinervia Francesco, partecipò egli stesso all'azione. Il sequestro Asta dimostra che l'ardente desiderio divenne concreta realtà: Gaglio Francesco "Roversino" fece parte della banda; il Tribunale di Palermo, con la citata sentenza confermata in appello, ha dichiarato la sua colpevolezza per appartenenza a banda armata.

I rimanenti motivi di gravame comuni ad altri imputati saranno esaminati successivamente.

66. - Cucinella Antonino ha confidato la prova della sua innocenza in un alibi completamente falso.

Espatriato, come è noto, in Tunisia il 7 dicembre 1948 (v. n.44, III), arrestato lo stesso giorno dello sbarco (v. n.46), ostradato e tradotto in Italia, il Cucinella dichiarò in data 3 novembre 1949 al giudice istruttore,

445

che lo interrogava per altri reati, di essersi recato clandestinamente in Tunisia nel mese di maggio 1946 insieme con Milazzo Salvatore da Castellammare del Golfo, allo cui dipendenze aveva lavorato alcuni anni prima, e di esservi rimasto ininterrottamente fino alla data del suo arresto (fol.153, vol. 1/1 proc. pen. per banda armata).

Ma, sentitici, in confronto, da Terranova Antonino, inteso "Caccava", che ne aveva asserito la presenza a Palermo, in casa di Giuseppe Mangano, al tempo della preparazione del sequestro di Giuseppe Guli, confermando altresì di essere espatriati insieme il 7 dicembre 1946, il Cucinella si arrese e, ammettendo sia l'una, che l'altra circostanza, dichiarò che nel novembre 1947 si era rifugiato in Palermo per sfuggire alle forze di polizia che avevano preso a perlustrare frequentemente la zona di Montelepre (fol.242, Vol.1/1 proc. pen. per banda armata).

E nel dibattimento di primo grado egli ebbe l'atteggiamento che ci è visto (v. n.48, B, VI): irretito nelle sue stesse ammissioni, gli parve di non poter più all'agere di essersi trovato il 1° maggio 1947 in Tunisia ed asserì d'essere stato invece in contrada "Sughero" di Castellammare del Golfo, occupato nella incetta del formaggio per conto di Milazzo Salvatore; però subito si riprese e, adattando l'alibi alla nuova situazione, affermò che, recatosi in Tunisia col Milazzo nel mese di marzo 1946, aveva fatto ritorno in Sicilia unitamente a costui, che nella occasione aveva subito il sequestro del natante per contrabbando, verso la fine del 1947.